

COMUNE DI VILLAMAGNA PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI
PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.**

Articolo 1 Oggetto.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/'97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/'16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/'16, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Due sono i concessionari del Comune di Villamagna: 1) So.g.e.t. S.p.A. (TARSU/TARI); 2) Andreani Tributi S.r.l. (ICI/IMU/TASI e riscossione coattiva dei servizi mensa scolastica, trasporto scolastico, violazioni al codice della strada ed altre entrate patrimoniali dell'ente).

Articolo 2 Entrate ammesse alla definizione agevolata

Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, le violazioni del codice della strada, le entrate patrimoniali e comunque tutte le entrate oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Articolo 3 Ambito soggettivo e oggettivo.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/'16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Articolo 4 Effetti della definizione agevolata.

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Articolo 5 Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune (o dal concessionario), entro e non oltre il 31 maggio 2017.

L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ragioneria@pec.comunedivillamagna.it.

Entro il 30 giugno 2017 i concessionari della riscossione, rappresentati dalla società Andreani Tributi s.r.l. e So.g.e.t. S.p.A., trasmettono al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 31 luglio 2017.

Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in quattro rate di pari importo alle seguenti scadenze: 30 agosto 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018.

Per i debiti di importo complessivo superiori a € 1.000,00 ed inferiori ad € 3.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018, 30 settembre 2018.

Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 3.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in sette rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 30 giugno 2018, 30 settembre 2018.

L'istanza deve contenere:

la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;

tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);

i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;

l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto;

l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di _____ rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 30 settembre 2018;

l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Articolo 6 Servizi di ausilio per il debitore.

I concessionari della riscossione Sog.e.t. S.p.A. e Andreani Tributi S.r.l., al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, possono inviare ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 21 aprile 2017.

Articolo 7

Momento di perfezionamento.

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 8 Decadenza.

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una qualsiasi delle rate successive alla prima.

In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Articolo 9 Rapporti con le dilazioni in corso.

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 10 Giudizi pendenti.

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Articolo 11 Procedure di riscossione in corso.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Articolo 12 Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. I termini suddetti riprendono a decorrere a partire dal primo gennaio 2019.

Articolo 13 Modalità di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua, a seconda dell'ente accertatore, nelle seguenti modalità:

1. Per i pagamenti effettuati in favore della SOGET S.P.A. mediante conto corrente postale n. 139741 intestato a SO.G.E.T. S.P.A.- Riscossione entrate enti locali IBAN IT 25 M 07601 15800 000000139741;
2. Per i pagamenti effettuati in favore della ANDREANI TRIBUTI SRL, bisognerà utilizzare il conto corrente postale n.° 76506088 intestato a: ANDREANI TRIBUTI SRL-COMUNE VILLAMAGNA(CH)-RISCOSSIONE COATTIVA - IBAN IT26 M076 0113 4000 0007 6506 088.

Articolo 14
Discarico di somme.

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

Articolo 15
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.